



COMUNE DI PALMA DI MONTECHIARO
Provincia di Agrigento

Ordinanza n. 101 del 01.12.2016

IL SINDACO

Vista la relazione del Responsabile U.F. Sanità Animale del Servizio Venatorio – distretto di Licata Protocollo Numero:0187725/dpV13/16 del 16/11/2016. – dalla quale risulta che, a seguito dei controlli ufficiali effettuati in data 26/10/2016 presso l'azienda denominata Centorbi Crocifissa con il codice di identificazione aziendale IT -027- AG003- ubicata in questo Comune, contrada Spina con centro aziendale georeferenziato 37.151940- Longitudine 13.760920 di proprietà della Sig.ra Centorbi Crocifissa, nata a Palma di Montechiaro il 28/07/1963, e residente in Palma di Montechiaro via S. Caterina n°2.

- È stato riscontrato la presenza di un focolaio di brucellosi;
- Visto il T.U. delle LL.SS. n.1265 del 27.7.1934 e s.m.i.;
- Visto il Regolamento di Polizia Venatoria D.P.R. n°320 dell'8/02/1954 e s.m.i.;
- Visti i Decreti 28 giugno 1991, n°453 del 02/07/1992 e n°651 del 27/ agosto 1994 e s.m.i., concernenti i piani nazionali per la eradicazione della brucellosi dagli allevamenti bovini, bufalini ed ovi-caprini;
- Visti i DD.AA. n.31361 del 1703/2000 e n.00519 del 12/04/2002 recanti misure regionali per il controllo della brucellosi e delle altre malattie degli animali;
- Vista L'O.M.14/11/2006 recante misure straordinarie di polizia Venatoria in materia di Tubercolosi, Brucellosi bovina e bufalina,
- Visto il DPR 317/96;
- Visto il Reg. CE 21/2004 che istituisce un sistema di identificazione e registrazione degli animali della specie ovina e caprina;
- Vista la Legge 833/78;
- Visto il D.L.vo 502/92;
- Visto il D.P.vo 517/93;
- Viste le LL.RR. 30/93 e 33/94;
- Visto il D.A. n.13306 del 18/11/1994;

ORDINA

Alla Sig.ra Centorbi Crocifissa, nata a Palma di Montechiaro il 28/07/1963, e residente in Palma di Montechiaro, Via S. Caterina n°2, che viene individuato quale custode degli animali posti sotto sequestro sanitario,

L'adozione e l'osservanza delle seguenti prescrizioni:

- 1) Tutti i bovini, bufalini, ovini e caprini e le specie sensibili presenti in azienda sono posti sotto sequestro sanitario; è vietato qualsiasi movimento da e per l'azienda, salvo autorizzazione per l'uscita degli stessi destinati ad immediata macellazione, da rilasciare a cura del Servizio veterinario dell'ASP di Agrigento, ai sensi del D.P.R. 320/54;
- 2) Gli animali risultati infetti, elencati nel md.2/33 o md. 2 bis 33/ notificato dal servizio venatorio, vanno isolati in separato ricovero sino alla loro macellazione o al loro abbattimento sotto controllo ufficiale. I capi infetti devono essere tenuti separati dai capi sani, ed esclusi dalla monta;
- 3) I bovini, bufalini, ovini e caprini infetti devono essere abbattuti al più presto e comunque non oltre 15 giorni dalla notifica effettuata dal servizio veterinario ASP,
- 4) I feti, gli invogli fetali, gli animali nati morti o morti subito dopo la nascita, devono essere immediatamente distrutti ed eliminati con le modalità previste dal RFPV (DPR 320/54) e s.m.i.; analogamente devono essere distrutti col fuoco od interrati previa aspersione con prodotto disinfettante, il fieno, la paglia, lo strame e qualsiasi materiale o sostanza venuti a contatto con gli animali infetti o con le placente;

- 5) Il reimpiego dei pascoli dove hanno in precedenza soggiornato gli animali infetti può avere luogo trascorsi sessanta giorni dall'allontanamento degli stessi;
- 6) Dopo l'eliminazione, mediante macellazione, dei capi infetti e prima di ricostituire l'allevamento, la stalla e gli altri locali di ricovero nonché tutti gli altri oggetti utilizzati per il bestiame debbono essere puliti e disinfettati ai sensi del D.p.R. 320/54 c.s.m.i. . Per la disinfezione si suggerisce:
 - 7) nei locali senza animali: Gluteraldeide al 2% e/o composti fenolici in soluzione con acqua calda a 70% -80°C al 3%;
 - nei locali con animali: Acido Paracetico al 1-2%;
 - nelle sale di mungitura e per le attrezzature: Ipoclorito di sodio al 3%;
- 8) il letame, proveniente dai ricoveri o da altri locali di stabulazione utilizzati dagli animali, deve essere posto in luogo inaccessibile agli animali, deve essere sottoposto ad appropriata disinfezione e conservato per almeno tre settimane prima dell'uso; rimane comunque vietato il suo utilizzo per le orticole; parimenti dicasi per i liquami di raccolta.
L'uso del disinfettante non è necessario se il letame viene ricoperto da uno strato di terra non infetto.
Il liquame proveniente dai ricoveri o da altri locali di stabulazione utilizzati dagli animali dovrà essere disinfettato qualora non venga raccolto contemporaneamente al letame;
- 9) la mungitura degli animali sani deve avvenire prima di quella degli animali infetti o sospetti;
- 10) il latte degli animali infetti può essere impiegato unicamente per l'alimentazione animale, all'interno dell'allevamento stesso, previo trattamento termico;
- 11) il latte degli animali negativi deve essere raccolto in appositi contenitori separati ed identificati con appositi contassegni e può essere utilizzato esclusivamente per la fabbricazione di latte trattato termicamente o di prodotti a base di latte, dopo essere stato sottoposto ad idoneo trattamento termico da effettuarsi sotto controllo del Servizio Venatorio di Igiene degli Alimenti O.A.,
- 12) L'accertamento sierologico dei cani presenti nell'azienda, e in caso di positività alle prove, loro sollecito isolamento, se necessario in un canile od altro ricovero per cani, sotto controllo del servizio venatorio dell'ASP per un periodo non inferiore a tre mesi;
- 13) Deve essere dato immediato avviso al Servizio Veterinario dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento di ogni nuovo caso di malattia o di macellazione d'urgenza;
- 14) Il ripopolamento dell'allevamento può avvenire soltanto dopo che:
 - Tutti gli animali risultati positivi sono stati abbattuti;
 - Sia stata effettuata apposita pulizia e disinfezione dell'allevamento;

Infine viene delegato il servizio veterinario dell'ASP di Agrigento ad autorizzare, ai sensi dell'art.14 del Reg. Pol. Vet. approvato con D.P.R. 8/2/54 n.320, e successive modificazioni, lo spostamento degli animali dal predetto allevamento per la macellazione.

Il Servizio Veterinario dell'ASP di Agrigento, i Vigili Urbani e gli Agenti della Forza Pubblica sono incaricati della esecuzione della presente ordinanza.

La presente viene notificata a:

- Centorbi Crocifissa, via Santa Caterina n.2, Città

copla viene trasmessa a:

- ASP di Agrigento, Servizio Veterinario Licata, via Alotto n.3, Licata
- Comando Vigili Urbani, SEDE
- Comando Carabinieri, via Caltanissetta, Città
- Commissariato PS, via Brodolini, Città
-


IL SINDACO



SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - REGIONE SICILIANA

Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento

Sede legale : C/da Consolida 92100 Agrigento

Partita IVA - Codice Fiscale : 02570930848

Dipartimento di Prevenzione

Vile della Vittoria n.321 Agrigento

Servizio di Sanità Animale

Distretto di LICATA Via N. Alotto n°3

Tel. 092 2869683

Fax 0922869681

V.T.C.
P.M.
S. M. G. G.
M. S. S. S. S.

DENUNCIA ALLEVAMENTO

INFETTO DA BRUCELLOSI

Protocollo Numero: *D 187725*/dpV13/16 del 16/11/2016.

OGGETTO: Denuncia allevamento infetto da Brucellosi con richiesta applicazione misure sanitarie.

R.P.V. 320/54, D.M. 453/92 e D.M. 651/94.

Al Sig. SINDACO del comune di
Palma di Montechiaro

E p.c. Al Responsabile Servizio Sanità Animale
Al Responsabile U.F. distrettuale Igiene Allevamenti
Al Responsabile U.F. distrettuale Igiene Alimenti OA
Al Resp. U.F. distr. Sanità Pubblica, Epidemiologia e Med. Prev.

Gli accertamenti effettuati in applicazione alle disposizioni di legge che sanciscono l'obbligatorietà dei piani di bonifica sanitaria degli allevamenti bovini/bufalini/ovi-caprini dalla brucellosi, hanno dato esito positivo per la brucellosi in n. ___ bovini, n. ___ bufalini, n. 01 ovis n. ___ caprini presso l'azienda denominata Centorbi Crocifissa, con il codice di identificazione aziendale IT027AG003 ubicata in codesto Comune, in contrada Spina, con centro aziendale georeferenziato Latitudine 37.151940 Longitudine 13.760920., di proprietà del Sig. Centorbi Crocifissa nato a Palma di Montechiaro il 28/07/1963 e residente in Palma di Montechiaro via. S. Caterina n°2.

Nel caso insistono più allevamenti nella suddetta azienda si allega elenco dettagliato.

Questo servizio con nota n°187583 del 16/11/2016 nella quale vengono riportati anche i contrassegni degli animali infetti, ha provveduto, giusta art. 9 del Regolamento di Polizia Veterinaria approvato con D.P.R. 8/2/54 n. 320, a dettare al predetto/i proprietario/i, detentore/i le necessarie misure da osservare, in attesa dei provvedimenti ordinatori della S.V., di cui al sopra citato R. P. V. e s.m.i..

Sarà cura di questo Servizio tenere sotto controllo sanitario l'azienda infetta, nonché espletare quanto strettamente correlato alla pratica di che trattasi e segnalare ogni ulteriore esigenza che dovesse richiedere l'adozione di provvedimenti della S.V. in veste di Autorità Sanitaria Locale. Si precisa che in applicazione dell'art. 12 O.M. del 14/11/06 recante "misure straordinarie di polizia veterinaria in materia di Tubercolosi, Brucellosi bovina e bufalina, Brucellosi ovi-caprina, Leucosi in Calabria, Campania, Puglia e Sicilia" sarà cura di questa ASP disporre, con specifica ordinanza, l'abbattimento degli animali infetti.

Tutto ciò premesso si allega :

1. Proposta di ordinanza di polizia veterinaria da adottare e notificare, per evidenti motivi sanitari, nel più breve tempo possibile all'interessato.

IL VETERINARIO DIRIGENTE SANITA' ANIMALE
RESPONSABILE DELL'ALLEVAMENTO

IL RESPONSABILE DISTRETTUALE U.F. SANITA' ANIMALE

Comune di Palma di Montechiaro
Protocollo Generale
TIPO - E

PROT. N. 0040539
del 24/11/2016



[Handwritten signature]

